

N.RG 1086 / 2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Fermo**  
**Sezione F1 SEZIONE FERMO - UNICA**

Il Giudice di Pace di Fermo Dott. MARIA TIZIANA SANTARELLI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n° 1086/2020 R.G., promossa da [redacted] Soc Coop- in persona del titolare e legale rappresentante, con sede a [redacted] rappresentata e difesa dall' Avvocato Elena Frascino elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a [redacted] alla via [redacted] per procura generale alle liti del 29.09.2015, in atti

**ATTRICE**

**CONTRO**

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] ivi residente in [redacted] (C.F. [redacted]) presentato e difeso dagli Avvocati Michele Cardenà e Maurizio Minnucci elettivamente domiciliato nel loro studio in Fermo via Bellesi, 66 come da procura in atti

**CONVENUTO**

Oggetto: **Pagamento somma**

**Conclusioni**

Per l'attrice: "Come in atti".

Per il convenuto: "Come in atti".

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.**

Con atto di citazione ritualmente notificato la [redacted] in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio, dinanzi alla intestata Giustizia di Pace, il Sig. [redacted] per sentirlo condannare al

pagamento della somma di € 3.652,14 in forza di contratti di polizza di assicurazione stipulati con l'attore, con vittoria di spese.

Si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'improcedibilità della domanda e in ogni caso il suo rigetto.

Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.

La domanda è improcedibile.

Deve osservarsi in via generale che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti e va dichiarata improcedibile.

E difatti l'introduzione, ad opera dell'art 84 D.L. 69/13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n 98), della previsione secondo cui la mediazione va presentata mediante deposito di una istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia, pone una corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio di merito.

Nel caso che ci occupa l'attore ha radicato la proposta di mediazione presso la sede di Siena dell'organismo di mediazione Inframedia srl, derogando in tal modo alla suindicata regola di competenza territoriale, non risultando neppure alcuna clausola derogatoria alla suddetta competenza territoriale.

Non costituisce valida ragione per ritenere efficacemente svolta la mediazione neppure la circostanza che la stessa si sia svolta con modalità telematica.

Lo svolgimento della mediazione comporta difatti che gli incontri si verifichino tramite collegamenti audiovisivi da remoto in grado da garantire il reciproco ascolto e visibilità di tutti i soggetti collegati, consistendo sostanzialmente in una modalità alternativa di svolgimento della procedura che sarà sottoposta alle stesse regole valide per gli incontri di mediazione in presenza.

Dunque, nella fattispecie, la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta dall'attore che ha presentato istanza all'organismo di mediazione denominato Inframedia srl con sede a Siena, luogo diverso da quello del giudice territorialmente competente per la causa di merito.

Deve essere dichiarata quindi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM n 55/2014 applicando una diminuzione del 50% rispetto ai parametri base avuto riguardo alla natura documentale della controversia.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Fermo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così decide:

Dichiara improcedibile la domanda.

Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%.

Così deciso in Fermo li 15.02.2024

Il Giudice di Pace  
**Avv. Maria Tiziana Santarelli Marchili**